

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 2434 DEL 08/04/86

L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n.143, il quale stabilisce che, sui compensi dovuti ai suddetti professionisti, spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, pone un saggio legale degli interessi medesimi, e, pertanto, deve trovare applicazione in favore dell'ingegnere od architetto, che, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità di quella tariffa, faccia istanza degli "interessi legali", senza che si renda necessaria la specifica invocazione di tale norma.